

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 150/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma del 17 gennaio 2013,
ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Alfonso Celotto – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA S.S.D. CITTA DI MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TISCIONE FILIPPO SEGUITO GARA CITTA DI MESSINA/VIBONESE CALCIO S.R.L. DEL 22.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 27.12.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Citta di Messina di Messina.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA S.S. MONOSPOLIS S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DE LUCA CLAUDIO SEGUITO GARA PUTEOLANA INTERNAPOLI/MONOSPOLIS DEL 5.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 9.1.2013)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Monopolis S.r.l di Monopoli (Bari), riduce la sanzione inflitta al Sig. De Luca Claudio a 1 giornata effettiva di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 17 gennaio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete